



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" – Parte seconda;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, l'articolo 8, comma 2, l'articolo 10, comma 1, e l'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/153 del 25 settembre 2007, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di contestuale autorizzazione integrata ambientale presentata in data 27 settembre 2013 dalla società Edipower S.p.A., cui è subentrata nel corso del procedimento la società A2A Energiefuture S.p.A., relativamente al progetto di co-combustione carbone/CSS combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord;

VISTA la nota prot. 2016-AEF-23-P del 15 luglio 2016 con cui la società A2A Energiefuture S.p.A. ha comunicato di essere subentrata, a decorrere dal 1° luglio 2016, alla società Edipower S.p.A. nella titolarità del procedimento di VIA/AIA relativo al progetto di co-combustione carbone/CSS combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 4 ottobre 2013 su "*Gazzetta di Brindisi*", "*Italia Oggi*" e "*Quotidiano di Puglia*" e in data 31 ottobre 2013 su "*Il Sole 24 Ore*", "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" e "*Quotidiano di Puglia*";

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale del 27 settembre 2013, nonché le integrazioni fornite dallo stesso nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., delle osservazioni da parte del pubblico nonché da soggetti pubblici che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che:

- la centrale di Brindisi Nord è costituita da quattro unità di produzione: i gruppi 1 e 2 sono attualmente in fase di dismissione mentre i gruppi 3 e 4, aventi una potenza termica complessiva di circa 1714 MW, hanno ottenuto



l'autorizzazione integrata ambientale con decreto prot. DVA-DEC-2012-434 del 7 agosto 2012 (decreto AIA);

- in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto AIA, il Proponente ha presentato un progetto, da realizzarsi entro 36 mesi dal rilascio di detto decreto, di adeguamento della centrale di Brindisi Nord agli obiettivi emissivi di cui al decreto di compatibilità ambientale prot. ex DSA-DEC-1634 del 12 novembre 2009 detto "scenario AIA 36 mesi";
- il progetto di co-combustione carbone/CSS combustibile è proposto in alternativa allo "scenario AIA 36 mesi" e prevede lo spegnimento e la messa in conservazione del gruppo 3, la realizzazione di interventi necessari ad adeguare il gruppo 4 agli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alle prescrizioni AIA e a rendere possibile la combustione contemporanea di carbone e CSS;
- il progetto prevede un funzionamento della centrale:
 - con alimentazione 100% carbone;
 - in assetto di co-combustione carbone e CSS, con rapporto di co-combustione fino ad un massimo del 10% di input termico;
- il progetto non comporta l'aumento della potenza termica installata della centrale;

PRESO ATTO che il progetto di co-combustione carbone/CSS combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord rientra tra le tipologie elencate nell'allegato II, punto 2), alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW" sottoposte a VIA in sede statale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'allegato XII, punto 2), alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, del medesimo decreto legislativo, prevede la procedura di AIA in sede statale per le "Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW";

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia D.G.R. n. 1362 del 5 giugno 2015, assunto al prot. DVA-2015-16680 del 25 giugno 2015;

PRESO ATTO che in data 16 giugno 2016 si è svolta la Conferenza di servizi prevista ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale dall'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;



CONSIDERATO che nella citata seduta della Conferenza dei servizi del 16 giugno 2016, come si evince dal verbale trasmesso con nota prot. 16964/DVA del 27 giugno 2016, *“preso atto dei pareri negativi espressi dalla Regione Puglia, dalla Provincia e dal Comune di Brindisi e del dissenso espresso dal Ministero della salute”* è stato deliberato *“di non approvare il Parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione per l’ALA-IPPC in data 06/05/2016, con nota prot. n. CIPPC-794/2016, [...] rimettendo la documentazione alla competente Divisione per la prosecuzione del procedimento di VIA-ALA avviato”*;

ACQUISITO il parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2211 del 28 ottobre 2016;

CONSIDERATO che il detto parere n. 2211 del 28 ottobre 2016 è stato espresso a seguito dell’istruttoria congiunta VIA-AIA ed ha considerato e incluso il verbale della Conferenza dei servizi del 16 giugno 2016 nonché il Parere istruttorio conclusivo n. CIPPC-794/2016 espresso in data 6 maggio 2016 dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC;


VISTA la nota prot. 27412/DVA dell’11 novembre 2016 con cui, stante il parere negativo n. 2211 del 28 ottobre 2016 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, si è provveduto a comunicare alla società A2A Energiefuture S.p.A., ai sensi dell’articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento negativo del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, informando la medesima Società della facoltà di presentare, entro dieci giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che la società A2A Energiefuture S.p.A. non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ovvero non ha presentato le proprie osservazioni in merito al citato parere negativo n. 2211 del 28 ottobre 2016 espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 21601 del 19 dicembre 2016, assunto al prot. 30550/DVA del 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 2211 del 28 ottobre 2016, costituito da n. 112 pagine, comprensivo del verbale della Conferenza dei servizi del 16 giugno 2016 trasmesso con nota prot. 16964/DVA del 27 giugno 2016 e del Parere istruttorio conclusivo della Commissione istruttoria AIA-IPPC n. CIPPC-794/2016 del 6 maggio 2016;



- parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 21601 del 19 dicembre 2016, costituito da n. 9 pagine;
- parere della Regione Puglia espresso con D.G.R. n. 1362 del 5 giugno 2015, costituito da n. 36 pagine;

RITENUTO sulla base di tutto quanto premesso e delle motivazioni contenute nei richiamati atti, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

il diniego della compatibilità ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale concernente il progetto di co-combustione carbone/CSS combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord, proposto dalla società Edipower S.p.A., a cui è successivamente subentrata nella titolarità la società A2A Energiefuture S.p.A., con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria 4.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società A2A Energiefuture S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'ISPRA, all'ARPA Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Puglia, sul portale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La società A2A Energiefuture S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO

